




COMUNE DI AVELLINO

Settore Assetto e Sviluppo del territorio
Servizio Piani e Programmi

Piano di sistemazione integrata arredo ed attrezzature dell'ambito urbano
- PIANO DEHORS -
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale – art. 60



**Regolamento per l'istallazione di manufatti tipo "dehors" per locali con
esercizio di somministrazione degli alimenti**

**PROPOSTA DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERA N. 34 DELL'8/10/2020)**

)



COMUNE DI AVELLINO
Assessorato all'Urbanistica
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio
Servizio Piani e Programmi

Piano Urbanistico Attuativo d'Ambito- RU11

Assessore all'Urbanistica, Governo del Territorio, Pianificazione e Programmazione, Gestione Edilizia:
arch. Ugo Tomasone

Dirigente del Settore:

arch. Giovanni Iannaccone

Coordinatore:

arch. Luigi De Cesare

Gruppo di Progettazione interdisciplinare interno

arch. Rosalia I. Baldanza

arch. Luigi De Cesare

geom. Ciro Giordano

arch. Angelo Rapa

Regolamento comunale
PIANO DI SISTEMAZIONE INTEGRATA
ARREDO ED ATTREZZATURE DELL'AMBITO URBANO

ai sensi dell'articolo 60 del Ruc

Parte I

Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "dehors" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva, in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico. Allo scopo ha redatto il

PIANO DI SISTEMAZIONE INTEGRATA ARREDO ED ATTREZZATURE DELL'AMBITO URBANO o PIANO DEI DEHORS ai sensi dell'articolo 60 del vigente RUEC che individua le aree e le strade ove sono consentite le installazioni e ne disciplina le modalità secondo il presente regolamento. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- **REGOLAMENTO**
- **ALLEGATO 1 - PLANIMETRIE DI AMBITO**
- **ALLEGATO 2 - PLANIMETRIE DI DETTAGLIO**
- **ALLEGATO 3 - SCHEMI TIPOLOGICI DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS**
- **ALLEGATO 4 - ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS**

CAPITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 60 - 64.1.4.2,3,4,5,6 e il Piano di sistemazione integrata arredo e attrezzature dell'ambito urbano, di cui esso regolamento fa parte, disciplinano la collocazione su suolo pubblico, privato d'uso pubblico e privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la normativa di settore relativa ai circoli privati.

1. Ai fini del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.
2. Fatta salva la composizione di cui all'articolo 2, il dehors può essere:
 - **TIPO 1- DEHORS Aperto:** lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;

- **TIPO 2- DEHORS Delimitato:** lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
 - **TIPO 3 - DEHORS Coperto:** il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5;
3. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a mesi nove a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
 4. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo uguale o superiore ad un anno e fino a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
 5. L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.
 6. Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 5, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 5 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEI "DEHORS"

1. Gli elementi costitutivi dei "dehors", di cui al precedente articolo, sono classificati come di seguito indicato:

Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;

- Elementi complementari del tipo 1 per il "dehors" aperto: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile, dotata o meno di sostegni;
- Elementi complementari del tipo 2 per il "dehors" delimitato: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali;
- Elementi complementari del tipo 3 per il "dehors" coperto: manufatto con caratteristiche di cui al successivo articolo 5;
- Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, etc.

Art. 3 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI "DEHORS"

1. Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", deve ottenere dal Comune il nulla osta preventivo di cui al successivo art. 6 e la relativa concessione di occupazione dello stesso.
2. In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, anche nel caso in cui il "dehors" venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

3. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
4. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.
5. Non è consentito installare dehors in contrasto con il Codice della Strada e, fuori dei Centri abitati, non è consentito sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni previste dal Regolamento (art. 20 comma 2 c.d.s.) In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.
6. Nei centri abitati l'occupazione dei marciapiedi da parte dei dehors può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza purchè in adiacenza (non in aderenza) ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 mt. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18 comma 2 del Regolamento c.d.s. la cui valutazione è demandata al competente ~~Ufficio Traffico~~ *Comando di Polizia Urbana*. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada , è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.
7. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.
8. L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata o in area di sosta soggetta a tichet a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità e previo parere ~~dell'ufficio traffico~~ *del Comando Polizia Urbana*. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.
9. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate come ZTL con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.
10. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.
11. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

12. Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.
13. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale.
14. Nel posizionamento dei “dehors” devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.
15. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
16. Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

Art. 4 - AMBITI DI VALORE STORICO E AMBIENTALE

Al fine di salvaguardarne i caratteri storico-architettonici, **fatto salvo quanto disposto dall'accordo di programma sottoscritto con la Soprintendenza** che forma parte integrante del presente regolamento, il Piano con l'**ALLEGATO 1** definisce le Planimetrie d'ambito delle zone **A e B** nelle quali la collocazione dei dehors è sottoposta a particolare attenzione .

1. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e comunque negli ambiti colorati in giallo di cui all'**ALLEGATO 1**, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente nel caso di installazioni di dehors di tipo 3;
2. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica e comunque negli ambiti colorati in giallo di cui all'**ALLEGATO 1** l'installazione di dehors di tipo 3 è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio;
3. Possono essere mantenute le strutture annesse a locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data del presente regolamento, comunque autorizzate, con obbligo, alla scadenza della autorizzazione, di adeguamento secondo le modalità di cui al successivo articolo 18;
4. Possono essere installati dehors coperti su spazi privati con le stesse condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2;
5. Per le caratteristiche tipologiche e dei materiali dei dehors si rimanda all'allegato 3 e 4 del presente regolamento;

6. Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico. Le proposte di dehors non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Art. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI “DEHORS” E MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Gli elementi di arredo denominati “dehors di tipo 3”, in deroga ai limiti dimensionali di cui all'articolo 2.18.1 e integrando quanto stabilito dall' 64.1.4.5 e 64.1.4.6 del RUEC, possono avere le seguenti dimensioni:

- a- Per dehors collegati a locali la cui superficie di somministrazione è fino a 15 mq. gli stessi avranno una superficie massima di 15 mq;
- b- Per dehors collegati a locali la cui superficie somministrazione è ricompresa tra 15,01 mq a 30 mq. gli stessi avranno una superficie massima di 30 mq;
- c- Per dehors collegati a locali la cui superficie somministrazione è ricompresa tra 30,01 fino a 70 mq. gli stessi avranno una superficie massima di 40 mq;
- d- Per dehors collegati a locali la cui superficie somministrazione è superiore a 70 mq. gli stessi avranno una superficie massima di 60 mq.

Ferma restando tale superficie, in occasione della richiesta del nulla osta preventivo di cui al successivo articolo 6, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare.

1. La struttura del “dehors di tipo 3” deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri , il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro. Stagionalmente e per un periodo di 9 mesi (settembre-maggio) il “dehors” può essere protetto con tende laterali o pannelli trasparenti facilmente rimovibili dalla copertura agli elementi di delimitazione garantendo una superficie apribile non inferiore a 1/8 della sua superficie. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. L'altezza massima dei “dehors” di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri.
2. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei “dehors” dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Art. 6 - PROCEDURA INSTALLAZIONE DEHORS E CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO

| | |
|--|--|
| 1. Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve ottenere il permesso di | 1. Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve ottenere il permesso di |
|--|--|

costruire limitatamente ai de hors di tipo 3 previo nulla osta da parte dell'Ufficio Traffico ove ritenuto necessario a cui dovrà seguire, nel caso di occupazione di suolo pubblico o d'uso pubblico, la richiesta di concessione di suolo da inoltrare al competente ufficio comunale.

a. Per i de hors di tipo 1 e 2 il permesso di costruire è sostituito dalla SCIA alternativa al permesso di costruire la cui efficacia è subordinata alla verifica comunale in ordine al rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite dal precedente articolo 4 (vincoli) e dal presente articolo ivi compreso la verifica di morosità nei confronti del Comune che in caso di esito negativo costituisce motivo di diniego per il rilascio del titolo di cui sopra.

2. Al fine dell'ottenimento del permesso di cui al precedente comma 1, ovvero del titolo alternativo di cui allo stesso comma lett.a) ,il titolare del locale deve presentare apposita richiesta in bollo tramite il portale SUE del Comune di Avellino.

3. La richiesta di cui ai precedenti comma 1 e 2 deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per

costruire limitatamente ai de hors di tipo 3 previo nulla osta da parte *del Comando Polizia Urbana* a cui dovrà seguire, nel caso di occupazione di suolo pubblico o d'uso pubblico, la richiesta di concessione di suolo da inoltrare al competente ufficio comunale.

a) Per i de hors di tipo 1 e 2 il permesso di costruire è sostituito dalla SCIA alternativa al permesso di costruire la cui efficacia è subordinata alla verifica comunale in ordine al rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite dal precedente articolo 4 (vincoli) e dal presente articolo ivi compreso la verifica di morosità nei confronti del Comune che in caso di esito negativo costituisce motivo di diniego per il rilascio del titolo di cui sopra.

2. Al fine dell'ottenimento del permesso di cui al precedente comma 1, ovvero del titolo alternativo di cui allo stesso comma lett.a) ,il titolare del locale deve presentare apposita richiesta in bollo tramite il portale SUE del Comune di Avellino.

3. La richiesta di cui ai precedenti comma 1 e 2 deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano

quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici nonché le indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo; Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c) foto-inserimenti nel contesto urbano circostante;

d) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio se interessa portoni d'ingresso), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi che non siano classificati come locali per la somministrazione di alimenti e bevande, aree in corrispondenza di finestre ed altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di "dehors" collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato;

e) autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

f) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a mesi nove nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'art. 1 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità

previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici nonché le indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo; Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c) foto-inserimenti nel contesto urbano circostante;

d) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio se interessa portoni d'ingresso), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi che non siano classificati come locali per la somministrazione di alimenti e bevande, aree in corrispondenza di finestre ed altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile, secondo i soggetti interessati. *Nel caso di dehors di tipo 3 collocato ad una distanza inferiore a mt. 5 calcolata rispetto a pareti fronteggianti dotate di aperture (porte – finestre-luci) di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato. E' fatta salva l'installazione dei dehors nella fascia indicata dal Piano.*

e) autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

f) La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a mesi nove nell'arco dell'anno solare, così

| | |
|---|--|
| <p>riportate al successivo articolo 7.</p> <p>g) Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehors comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.</p> <p>h) Alla scadenza della concessione del suolo pubblico il dehors deve essere smontato/rimosso.</p> | <p>come disposto all'art. 1 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo articolo 7.</p> <p>g) Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehors comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.</p> <p>h) Alla scadenza della concessione del suolo pubblico il dehors deve essere smontato/rimosso.</p> |
|---|--|

Art. 7 - RINNOVO CONCESSIONE

1. Il permesso di costruire o il titolo alternativo e la concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.
2. In occasione di rinnovo del permesso di costruire o del titolo alternativo e della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo (almeno 30 giorni prima della scadenza per quanto riguarda il dehors permanente), contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Per i dehors stagionali il periodo tra la rimozione e la reinstallazione non può essere inferiore a mesi tre.

Art. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO

1. L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività.
3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
5. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Art. 9 - DANNI ARRECATI A TERZI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi OO.PP. e Polizia Municipale.
- 4.

Art. 10 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI "DEHORS"

1. Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 11 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo

stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, previa comunicazione di avvio del procedimento il dirigente competente emana apposita ordinanza, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il de hors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.
4. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento, quando di non autonoma portata, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e ss. mm. ii..

Art. 12 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - al de hors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
 - gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
 - nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
2. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 11;
 - le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
 - in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
 - nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
 - nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14.
3. I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 13, il permesso di costruire o il titolo alternativo e la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors possono essere revocati con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. Il permesso di costruire o il titolo alternativo e la concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:
 - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
 - per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
 - per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 14 –DEHORS SU SUOLO PRIVATO

1. Il dehors installato su suolo privato deve rispettare le norme del codice civile in termini di distanze;
2. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 13 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors".

Art. 15 - PAGAMENTO DEL CANONE

3. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il de hors;
4. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento;
5. Per le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di aree pubbliche.

Art. 16 – DEROGHE

In caso di particolari esigenze finalizzate al miglior inserimento possibile del dehors nel contesto storico architettonico e ambientale possono essere ammesse deroghe alle caratteristiche architettoniche di cui al precedente art. 5 da valutare preventivamente nell'ambito della richiesta di nulla osta di cui al precedente art. 6 e deroghe rispetto alla fascia di occupazione indicata nel Piano per oggettive difficoltà di posizionamento debitamente documentate e previo parere dell'ufficio traffico.

Art. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale;
2. Tutte le installazioni già presenti sul territorio comunale, dovranno presentare al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento;
3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento;
4. Nelle more di una generale revisione del RUEC per il coordinamento con il presente regolamento, all'articolo 59.6 dello stesso RUEC "*Ambiti Urbani*":

a- ai punti -3 (Ambito Periferico) e -4 (Restanti parti del territorio) devono intendersi riferibili all'**AMBITO C** di cui ai successivi articolo 64.1.4.5 e 64.1.4.6 dello stesso Ruc;

b-agli artt. 64.1.4.5 e 64.1.4.6 il riferimento all'articolo 2.18.1 (gazebo) deve intendersi riferito alla sola tipologia costruttiva non anche ai limiti dimensionali che sono entrambi regolati dal presente regolamento.

ART. 17.1 – DEROGA AGLI ARTT. 2.18.1 E ART. 14 DEL RUEC

Il presente regolamento costituisce deroga in relazione al rapporto superficie commerciale/superficie dehors e alla stagionalità di cui all'articolo 14 del RUEC il cui periodo è incrementato a 9 mesi.

ART. 17.2 – PREVALENZA DI NORME

Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale.

Art. 18- SCHEMI TIPOLOGICI DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS

Schemi Tipologici:

Gli schemi tipologici descritti nell'elaborato grafico ALLEGATO 3 alla presente relazione, costituiscono gli indirizzi formali cui attenersi nella progettazione dei dehors per l'intero tessuto urbano ricompreso nel PIANO.

In relazione ai 3 tipi individuati dal regolamento ovvero : dehors aperto (tipo 1), dehors delimitato (tipo 2) e dehors coperto (tipo 3), sono stati adottati i seguenti criteri:

- Per il tipo 1 – DEHORS APERTO si è scelto di non predisporre nessun tipo di schema tipologico poiché il dehors aperto costituisce un dehors “sui generis” in quanto costituito da semplici tavolini e sedie con eventualmente un ombrellone e/o una pedana, senza altre strutture; Si rimanda comunque all'allegato 4 del presente regolamento -*ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS*-. Il dehors aperto deve sempre contenere l'elemento di delimitazione dello spazio occupato e autorizzato. Tale elemento, in assenza di pedana, deve essere costituito dalla delimitazione definita al punto 13 del precitato allegato 4 ovvero da soluzione compatibile soggetta a insindacabile giudizio dell'ufficio;
- Per il tipo 2 – DEHORS DELIMITATO si sono indicate due possibilità:
 - Addossato alla parete , con copertura costituita da tenda a sbraccio o ombrellone o con copertura di telo impermeabilizzato ignifugo retto da struttura autoportante in profilati di lega di metallo o legno ed eventuale pedana, delimitazioni e pannellature;
 - Libero-isolato, con copertura costituita da ombrellone con sostegno centrale o laterale o con copertura di telo impermeabilizzato ignifugo retto da struttura autoportante in profilati di lega di metallo o legno ed eventuale pedana , delimitazioni e pannellature;
- Anche per il tipo 3- DEHORS COPERTO si sono indicate due possibilità:
 - Addossato alla parete , con strutture di copertura inclinata e pedana, delimitazioni e pannellature .
 - Libero-isolato – con struttura di copertura piana o a falde e pedana, delimitazioni e pannellature.

Gli schemi di aggregazione validi per entrambe i tipi (delimitato e coperto) prevedono forme regolari, rettangolari o quadrate o forme regolari disassate.

Il modulo base individuato misura 4 ml per 3 ml, con sottomultiplo di ml 2.00 per il lato lungo.

CAP. II - ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS

Elementi componenti i dehors

1. Il presente abaco disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei dehors e la compatibilità delle differenti tipologie di dehors con i diversi tipi di spazio pubblico. I riferimenti territoriali per l'applicazione di queste norme sono contenuti nella cartografia allegata al presente Regolamento (allegato 1 PLANIMETRIE D'AMBITO);
2. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture;
- 2.bis Lo spazio occupato richiesto e autorizzato deve essere sempre precisamente individuato e delimitato;
3. Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, ne sono comunque escluse la luminosità e l'illuminazione;
4. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i dehors sono quelli propri dei materiali, e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto;
5. I tavolini hanno dimensioni contenute (piani di dimensione massima pari a 80x80cm o di diametro massimo 80 cm), strutture in metallo, legno o materiale plastico innovativo e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico innovativo;
6. Le sedute (costituite esclusivamente da sedie e sgabelli, poltroncine) hanno strutture e piano di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico innovativo;
7. Gli ombrelloni sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del dehors; le capote sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata), e il loro bordo è privo di frange e smerlature. Colore bianco / panna e comunque chiaro;
8. Le tende a sbraccio hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è m 3,50 dal piano di facciata dell'edificio e l'altezza minima da terra non inferiore a mt. 2.20 nel punto più basso;
9. Le pedane sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a

percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono obbligatori elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma 12;

10. Le pedane hanno il piano di calpestio in legno (o altro materiale composito a base legnosa) , e la struttura di appoggio in legno o metallo, inoltre, hanno spessori modesti (ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio) con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica;
11. E' vietato installare pedane sotto ai portici;
12. Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per fornire confort agli utenti per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm;
13. Le delimitazioni sono strutture a telaio in legno o metallo, con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a 100 cm . In presenza di pedana l'altezza è misurata dal suo piano;
14. Le chiusure perimetrali (pannellature) dovranno essere realizzate in cristallo temperato infrangibile o policarbonato trasparente non opacizzante e avranno una altezza massima di mt. 1.00;
15. In presenza di strutture coperte, le pannellature possono essere elevati da 100 a 160 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antifortunio" ;
16. Le strutture coperte hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio;
17. Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco. Nelle aree non soggette a tutela possono essere realizzate anche in lastre di metallo, organizzate a falde piane con pendenza minima;
18. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati elementi accessori ai dehors esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento;
19. Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035) ;
20. L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di dehors del tipo 1 o 2 tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo 3, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura. Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento

21. La concessione può essere rilasciata **esclusivamente a pubblici esercizi dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico** anche se posti al di fuori dell' esercizio;
22. All'interno del dehors vi deve essere la disponibilità gratuita di **servizi Wi Fi**;
23. Ogni utilizzo dell'area occupata con dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso;
24. Tavoli, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili vanno **rimossi al termine di ogni giornata** e custoditi in locali chiusi, le tende vanno chiuse;
25. Le aree connesse debbono essere regolarmente pulite ed igienizzate;
26. *Se l'occupazione richiesta è su suolo privato gravato di servitù d'uso pubblico come avviene anche sotto i portici (interessando eventualmente anche entrate, finestre, luci) occorre presentare il nulla osta della proprietà o l'attestazione scritta dell'amministratore di condominio in ordine al consenso espresso da tutti i condomini fermo restando il pagamento dell'occupazione ed il libero transito nei termini previsti dal codice della strada; (ARTICOLO RIPRISTINATO)*
27. se l'occupazione insiste in **aree attrezzate per la sosta** è limitata a mq 20, con disposizione del dehors conforme alla segnaletica orizzontale presente, corrispondente a due stalli con sosta disposta in linea o a pettine, oppure corrispondente a tre stalli con sosta disposta a spina. Essa è soggetta a maggiorazione del canone, nella misura del 1,50 rispetto alla tariffa base;
28. Tra un dehors e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5;
29. In caso di nuova apertura di pubblico esercizio in una via dove già insistono dehors, l'Amministrazione Comunale può ridurre o modificare le aree di occupazione precedentemente concesse al fine di garantire le distanze minime previste tra dehors;
30. Se lo spessore della pedana supera cm 15 sono necessari elementi di delimitazione laterali, necessari anche per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta;
31. Gli elementi di delimitazione non devono avere un'altezza superiore a cm 100 dal piano della pedana;
32. Gli **ombrelloni** e le pedane non possono essere utilizzati sotto al portico;
33. In adiacenza ai portici è ammessa la sola copertura con ombrelloni rimovibili (preferibilmente uno per ogni occhio di portico) ;
34. Nelle **aree aperte sistemate a prato** l'allestimento di dehors è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili, previo parere del Servizio Verde e tutela del suolo (solo per tipologia 1 e 2). *Il presente punto si interpreta che in aree marginali attrezzate a verde e/o spazio pubblico poste in diretta connessione con esercizi pubblici è possibile installare anche dehors di tipo3 ;*
35. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli regolamentati, limitatamente ad aree soggette a tutela storica e/o paesaggistica, può essere consentito previa approvazione di un progetto valutato dall'Amministrazione Comunale ed eventualmente della Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e del corretto inserimento nel contesto urbano.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Avellino, 20 OTT. 2020

f.to Il SEGRETARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il giorno 20 OTT. 2020 che procederà alla defissione della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.

Avellino, 20 OTT. 2020

f.to IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO in giorno 20 OTT. 2020 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al 4 NOV. 2020

Avellino, 20 OTT. 2020

f.to Il SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 20 OTT. 2020 come prescritto dall'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 20 OTT. 2020
- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, li 20 OTT. 2020

f.to Il SEGRETARIO